



## *Ministero della cultura*

### **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP) DEL MINISTERO DELLA CULTURA ATTO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 6, 6 *ter* e 35;

**CONSIDERATO** l'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare i commi 2 e 4 secondo cui, tra l'altro, nelle Amministrazioni statali il piano triennale di fabbisogno di personale, adottato annualmente dall'organo di vertice «*in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter*» (comma 2 cit.), è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per le finalità di cui al successivo articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (secondo cui «*Le determinazioni relative alle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale dell'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici*»);

**RILEVATO** che «*nell'ambito del piano - triennale dei fabbisogni del personale di cui al comma 2, art. 6 cit. - le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*»;

**VISTO** l'Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l'Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «*Disposizioni urgenti per tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*», convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

**VISTO** il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, commi 3, 3 *quinqies* e 3 *sexies*;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 15, comma 2-*ter*, rubricato «*Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*»;



## Ministero della cultura

**VISTO** il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, concernente “*Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “*Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016*”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, con il quale questa Amministrazione (rif. art. 5 e relativa tabella n. 5) è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e non, a valere sulle economie da cessazione per l’anno 2011 – *budget* assunzionale 2012, per l’anno 2014 - *budget* assunzionale 2015 e per l’anno 2015 – *budget* assunzionale 2016;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” emanato in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, ed, in particolare, l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, concernenti il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;

**VISTA**, altresì, la disposizione transitoria di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, ed in particolare il comma 15, secondo cui “*Per il triennio 2020-2022 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, con il quale questa Amministrazione (rif. art. 13 e relativa tabella n. 13) è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità con qualifica dirigenziale, a valere sulle risorse del triennio 2017-2019, nonché ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e non, a valere sulle economie da cessazione 2016 – *budget* assunzionale 2017;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, ed in particolare, l’articolo 1, commi 305, 309, 312 e 313, in materia di reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigenziale del comparto *Funzioni Centrali* per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

**VISTA** la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”;

**TENUTO CONTO** de “*Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*” emanate, ai sensi dell’articolo 6 *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto 8 maggio 2018 del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze e con il Ministero della Salute;

**VISTO** il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali con atto n. 1365 del 25.09.2018;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018, con il quale questa Amministrazione (rif. art. 7 e relativa tabella n.7) è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento



## Ministero della cultura

per unità con qualifica dirigenziale a valere sulle risorse del triennio 2018-2020 nonché ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e non, a valere sulle economie da cessazione 2017 – budget assunzionale 2018;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante ‘*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*’ e, in particolare, l’articolo 1, commi 339 e 342, in materia di reclutamento del personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, del Ministero per i beni e le attività culturali nonché di riqualificazione interna del personale dipendente;

**VISTO**, altresì, l’articolo 1, comma 338, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui “*Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo*”;

**CONSIDERATO**, inoltre, l’articolo 1, comma 343, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’art. 7, comma 6, lett. a), b) e c), del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale “*Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti*”;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l’articolo 14, comma 10 *decies*;

**VISTA** la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 3, rubricato “*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, (rif. art.4 e relativa tabella n.4) recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l’articolo 1-bis, ultimo comma, che ha autorizzato questo Ministero “*nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione*”, ad assumere “*a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva*”;



## Ministero della cultura

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in G.U. serie generale n. 221 del 15 settembre 2021”;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo 1, commi 147, 148 e 149 in materia di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici;

**VISTO** il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed in particolare, l’articolo 7, comma 6, lett. a), b) e c), che ha modificato l’articolo 1, comma 343, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, disponendo l’ulteriore proroga, entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e nel rispetto altresì dei limiti finanziari ivi previsti, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché il comma 10 *quater* del medesimo articolo che ha autorizzato questo Ministero a coprire “per l’anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell’articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’area II e all’area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie”;

**VISTO**, altresì, l’articolo 1, comma 6, secondo periodo, del citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui “La percentuale di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall’8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione”;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n.21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n.22, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n.36, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 247, concernente la “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM” nonché il successivo articolo 248, rubricato “Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 24, comma 5 e ss., rubricato “Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo



## Ministero della cultura

*spettacolo*”, come da ultimo modificato al comma 1 dall’art. 6 *bis*, comma 8, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, secondo cui “*Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso*”;

**TENUTO CONTO**, altresì, del comma 3 dell’articolo 24 cit. del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto per questo Dicastero “*Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 - modifica ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 8, d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021-*” che “*la misura massima di cui all’articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento*”, a valere sulle facoltà assunzionali;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” ed in particolare l’articolo 1, commi 932 e 933, secondo cui “*In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinati stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*”;

**VISTO** il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

**VISTO** il Piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Atto di programmazione 2019-2021, adottato con atto MiC n. 402-P/2021 del Segretario Generale in data 13 gennaio 2021 nonché la successiva nota di aggiornamento (rif. SG MiC n. 7908-P/2021);

**VISTO** il decreto ministeriale n. 34 del 13 gennaio 2021, recante “*Ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l’articolo 6, il quale prevede, tra l’altro, che “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*” nonché che “*Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»*”;

**CONSIDERATO**, altresì, l’articolo 7, comma 2, del predetto decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, secondo cui “*La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022*” nonché il successivo comma 5 del medesimo articolo 7, secondo cui “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo, le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del Ministero della*



## Ministero della cultura

cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati”;

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 10 rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale”;

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recate “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 50 *ter*, rubricato “Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza»”, secondo cui “Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione” (rif. comma 1, articolo 50 *ter* cit.), le cui unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, ivi compresa l'area di inquadramento economico, saranno individuate con apposito decreto del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale provvedendo “in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (rif. comma 2, articolo 50 *ter* cit.);

**CONSIDERATO**, al riguardo, il successivo comma 6 del medesimo articolo 50 *ter* citato, secondo cui per la realizzazione degli interventi previsti è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022 e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

**CONSIDERATI**, in particolare, i commi 1-2 dell'articolo 1 *bis* cit. (rif. d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021) ai sensi dei quali “ Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali (...) ” in possesso di specifici titoli di studio e valorizzando al contempo l'esperienza lavorativa in archivistica e biblioteconomia (comma 2 cit.), provvedendo in termini di copertura finanziaria “nei limiti delle proprie facoltà assunzionali già maturate ed ancora disponibili” (comma 11, art. 1 *bis*, cit.);



## Ministero della cultura

**CONSIDERATI**, altresì, i successivi commi 3-4 del medesimo articolo 1 *bis* cit. (rif. d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021), secondo il quale “*Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR (...)*” è autorizzato il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti archivisti, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, per la durata massima di 24 mesi ed i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023 “*per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*” (comma 3 cit.), per la cui copertura finanziaria espressamente si rinvia al successivo comma 11 del medesimo articolo;

**TENUTO CONTO**, inoltre, del comma 5 del predetto articolo 1 *bis*, (rif. d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021), il quale autorizza il Ministero della cultura “*a coprire per l’anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari ad euro 1.501.455,00, nel rispetto dell’attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie regionali di merito (...) relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’Area II e all’Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 % per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne*”;

**VISTO**, da ultimo, il comma 7 del citato articolo 1 *bis* del predetto d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021, secondo cui, in materia di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, “*La misura massima del 15 per cento (...) può essere incrementata fino ad un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.*”, provvedendo in termini di copertura finanziaria “*nei limiti delle proprie facoltà assunzionali già maturate ed ancora disponibili*” (comma 11, art. 1 *bis*, cit.);

**TENUTO CONTO**, altresì, dell’articolo 1, comma 15 del d.l. 80/2021 cit., conv. con modif. dalla l. 113/2021, secondo cui “*Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell’attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata*”;

**CONSIDERATO**, inoltre, l’articolo 7 (commi 1-2-3) del predetto d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021, rubricato “*Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti*”, secondo cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad indire un concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della normativa richiamata, finalizzato al reclutamento, a tempo determinato – anche per un periodo superiore ai 36 mesi ma, ad ogni modo, non eccedente la durata di attuazione del PNRR (ossia al 31 dicembre 2026) - di un contingente di n. 500 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella III Area funzionale, posizione economica F1, con profili professionali altamente tecnici, con precipua finalità di consentire la “*realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestionale, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (...)*”, le cui relative assunzioni, ai sensi del successivo comma 3, “*sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica*”;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” e, in particolare, l’art. 1 rubricato “*Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*” che ha modificato, tra gli altri, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;



## Ministero della cultura

**TENUTO CONTO** della dotazione organica di diritto - vigente sino al 5 febbraio 2020 - *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 pari a n. 19.050 unità di personale non dirigenziale - e, segnatamente, n. 700 Area I, n. 12.893 Area II e n. 5.457 di Area III - unitamente a complessive n. 167 dirigenti di II fascia e a n. 25 dirigenti di I fascia, per un complessivo di n. 19.242, come da **Tabella 1a**, che costituisce parte integrante del presente atto;

**CONSIDERATO**, pertanto, il limite potenziale massimo di spesa derivante dalla **dotazione organica di diritto** come finanziariamente intesa (rilevata con precipuo riferimento alla prima annualità 2020 oggetto della presente programmazione) pari ad **€ 573.377.936,66**, come da **Tabella 1a** già cit., che costituisce parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO**, inoltre, della dotazione organica di diritto - vigente dal 5 febbraio 2020 e sino al 30 settembre 2021 - *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - che contempla complessive n. 19.217 unità di personale, dirigenziale e non - e, segnatamente, n. 700 Area I, n. 12.871 Area II e n. 5.427 Area III nonché n. 192 dirigenti di II fascia e n. 27 dirigenti di I fascia, come da **Tabella 1b**, che costituisce parte integrante del presente atto;

**CONSIDERATA** altresì l'attuale dotazione organica di diritto - vigente dal 30 settembre 2021 - *ex* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, che ha modificato il Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 cit., che contempla complessive n. 18.854 unità di personale non dirigenziale - e, segnatamente, n. 323 di Area I, n. 12.944 di Area II e n. 5.587 di Area III - fermo restando la previgente ripartizione in ordine al personale dirigenziale, ovvero sia n. 192 dirigenti di II fascia e n. 27 dirigenti di I fascia, per un complessivo di n. 19.073, come da **Tabella 1c**, che costituisce parte integrante del presente atto;

**CONSIDERATE** le assunzioni effettuate da questo Dicastero, così come autorizzate con i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, 10 ottobre 2017 e 15 novembre 2018, e comunicate, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - *IGOP*, mediante note *ex Mibact* prot. n. 32060-U/2019 – 33894-U/2019 – 39715-U/2019;

**CONSIDERATE**, altresì, le assunzioni effettuate da questo Dicastero ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. a) della legge 19 giugno 2019, n. 56 cit., mediante scorrimento di graduatorie vigenti per il reclutamento di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella Terza Area funzionale, posizione economica F1, e comunicate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento di Funzione pubblica - con nota *ex Mibact* prot.n. 3909-U/2021 - in conformità a quanto prescritto dal medesimo articolo 3, comma 5 della legge n. 56/2019 cit., per il rilascio delle successive autorizzazioni e per i correlati controlli;

**TENUTO CONTO** delle unità personale di ruolo, dirigenziale e non, **in servizio** a tempo indeterminato presso questa Amministrazione - ivi compresi i comandati in -, rilevate con precipuo riferimento **al 1° gennaio 2020** ed i relativi costi sostenuti a regime - come riversati nella **Tabella 2**, parte integrante del presente atto cui espressamente si rinvia;

**PRESO ATTO** dell'attuale carenza di personale dell'Amministrazione della cultura rispetto al relativo organico di diritto - ad oggi vigente - derivante anche dalle cessazioni di personale dirigenziale e non, intervenute nell'**anno 2019** (pari a n. **1.370**) e nell'**anno 2020** (pari a n. **1.769**) e che si prevede interverranno nel breve e nel medio periodo, secondo una stima previsionale, e per l'**anno 2021** (stimate in n. **1.440**), come da **Tablelle 3a 3b 3c**, parti integranti del presente atto cui espressamente si rinvia;

**DATO ATTO** che risultano coperte le quote d'obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

**RAVVISATA** l'esigenza di procedere all'adozione del presente piano triennale dei fabbisogni quale adempimento presupposto all'avvio delle procedure concorsuali e/assunzionali occorrenti a questa Amministrazione ovvero per il reclutamento di unità di personale già autorizzate su *budget* assunzionali pregressi (*rif.* articolo 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 cit.) e, parimenti, quale strumento di programmazione flessibile e modulabile in ragione di una maggiore efficienza organizzativa, con razionalizzazione del costo del lavoro e, al contempo, miglior utilizzo delle risorse umane, in coerenza con le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* sopra evocate - pubblicate





## Ministero della cultura

in G.U. della Repubblica Italiana – serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018 - anche per le finalità connesse all'esigenza di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione mediante avvalimento delle facoltà di cui alla legge n. 56/2019 cit., articolo 3, comma 4, con l'esperimento di procedure concorsuali semplificate e più celeri (rif. lett. b) ovvero con l'assunzione a tempo indeterminato di vincitori e/o scorrimento di graduatorie vigenti (rif. lett. a);

**CONSIDERATA**, inoltre, la struttura organizzativa particolarmente complessa caratterizzante il MiC - con una estensione ed articolazione capillare, centrale e periferica, sull'intero territorio nazionale - che impone, in un'ottica di strategia assunzionale, di analizzare, con approccio qualitativo prima ancora che quantitativo, le posizioni ed i ruoli da ricoprire sia nell'immediato che in futuro, superando la mera logica di sostituzione per individuare le professionalità, e le relative competenze specialistiche, meglio rispondenti alle esigenze peculiari della stessa, in considerazione delle mutevoli esigenze del contesto normativo, organizzativo e funzionale di riferimento;

**RITENUTA**, dunque, necessaria l'adozione del **presente piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022**, al fine di sopperire alle gravi carenze in organico dell'Amministrazione della cultura in un'ottica di garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa ed in coerenza, altresì, con la finalità di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi ai cittadini, con precipuo riferimento alla propria *mission* istituzionale volta ad assicurare un adeguato livello di gestione, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, di promozione delle correlate attività nonché di esercizio di tutti i compiti e funzioni attribuiti dallo Stato, secondo le disposizioni normative vigenti, in materia di beni culturali e paesaggistici, di spettacolo, di cinema e audiovisivo e, al contempo, di salvaguardare il funzionamento dell'apparato amministrativo a ciò funzionale, con garanzia della neutralità finanziaria del presente *PTFP* MiC nonché del rispetto del vigente regime in materia di assunzioni pubbliche;

**DATO ATTO**, da ultimo, che dell'adozione del presente atto programmatico del fabbisogno di personale, è stata data preventiva informativa sindacale in conformità al dettato normativo di cui all'art.6, comma 4 del decreto legislativo n.165/2001 cit;

### DECRETA:

di adottare **il presente piano programmatico dei fabbisogni di personale del Ministero della cultura (PTFP) 2020-2022**, inteso quale aggiornamento al *PTFP* MiC 2019-2021 siccome adottato con atto *SG* MiC n. 402-P/2021 e s.m.i., con particolare riferimento alle singole procedure di reclutamento e/o assunzionali già concluse ovvero ancora *in itinere*, nonché in merito alla programmazione delle medesime nel riferito arco temporale, fermo restando il prescritto limite potenziale massimo di spesa derivante dalla dotazione organica di diritto come finanziariamente intesa.

A tal fine, si provvede a rendere noto quanto di seguito illustrato - con fini di strategia assunzionale e, al contempo, riepilogativi e ricognitivi - da attuare nel triennio oggetto del presente piano previsionale, fornendo i dati, normativi e finanziari, di cui ai processi assunzionali e/o concorsuali per l'immissione nei ruoli, di unità di personale dirigenziale e non, a tempo pieno ed indeterminato, opportunamente ripartiti in distinti paragrafi, ciascuno dedicato in via analitica alle **singole annualità 2020-2021-2022**, unitamente agli ulteriori dati concernenti altresì i reclutamenti delle c.d. categorie protette - e precipuamente degli aventi diritto con mansioni di centralista non vedente - ovvero in merito ai rapporti di lavoro a tempo determinato e all'avvio delle correlate procedure di stabilizzazione ove ricorrano i presupposti di legge prescritti.



## Ministero della cultura

### ❖ **Annualità 2020**

#### **j) Assunzioni effettuate \_**

Di seguito si riportano di dati di dettaglio afferenti alle unità di personale immesse nei ruoli, dirigenziali e non, a tempo pieno ed indeterminato, dell'Amministrazione della cultura nell'annualità considerata.

In merito al **personale dirigenziale**, non di ruolo, in servizio presso questo Dicastero, si fa riferimento al conferimento di:

- ✓ **n. 5 incarichi dirigenziali di livello non generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, a valere su facoltà assunzionali.

Con riferimento al personale con qualifica dirigenziale di II livello, a parziale aggiornamento di quanto programmato per l'annualità in parola nel pregresso atto previsionale del (già) Mibact 2019-2021, si rappresenta di aver provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui sopra, con professionalità altamente tecnico specialistiche in materia archivistica e bibliografica, attribuiti *ex art.* 19, co. 6, d.lvo n.165/2001 cit. in attuazione all'**articolo 24, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, il quale ha previsto “*Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022* (da ultimo modificato ai sensi dell'articolo 1 *bis*, comma 8, d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021)” che “*la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento*”. Pertanto, questo Dicastero si è avvalso della facoltà come sopra riconosciuta ricorrendo all'impiego, in ossequio al dato normativo di riferimento, della quota eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, previo assenso del Ministro per la pubblica amministrazione, provvedendo per la copertura dei connessi oneri assunzionali sulle proprie facoltà assunzionali e, segnatamente, sul **budget assunzionale 2020** (economie da cessazione maturate nell'anno 2019) per un importo complessivo da sostenere a regime quantificato *illo tempore* in € 606.468,00, tenuto conto del trattamento fondamentale unitario previsto dal contratto di riferimento vigente per una risorsa dirigenziale di II livello (€ 121.293,60), incluso il corrispondente trattamento accessorio e la relativa IVC. Per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, in tale sede si **ri-quantifica** il predetto importo in **€ 315.351,30** alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area dirigenziale di riferimento e alla fascia economica considerata pari ad € 63.070,26, con esclusione del trattamento accessorio.

Con riferimento al **personale delle aree**, si rappresenta l'immissione nei ruoli di questa Amministrazione di:

- ✓ **n. 1 unità** di personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Funzionario per la Promozione e comunicazione**, a valere sulle risorse di cui al cd. 'Fondo del pubblico impiego' di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018.

All'esito dell'esaurimento delle graduatorie generali di merito di cui al cd. Concorso 500 Ripam Mibact (*rif.* bandi pubblicati in *G.U. – 4° serie speciale Concorsi ed esami* – n. 41 del 24 maggio 2016), attuato in conformità a quanto disposto all'**articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, recante il “*Bilancio di*



## Ministero della cultura

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale "al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale" questa Amministrazione è stata autorizzata "allo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", si è provveduto alla nomina dell'ultimo candidato idoneo, utilmente collocato nelle medesime graduatorie, mediante inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale, **Area III, posizione economica F1**, profilo professionale Funzionario per la Promozione e la Comunicazione. Al riguardo, l'imputazione del costo totale dell'inquadramento della predetta n. 1 unità (quantificato *illo tempore* in € 41.042,31 in base agli importi del CCNL di riferimento ed in tale sede **ri-quantificato**, per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, in **€ 33.651,84** alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP*, di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, con esclusione del trattamento accessorio) è stata effettuata a valere sulle risorse di cui al fondo del cd. ' pubblico impiego ', istituito *ex* articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 145/2018, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro (*ref.* nota Mibact prot.n. 13152-P/2020 ed assensi MEF –*IGOP* n. 68183-U/2020 e n. 87926-U/2020).

- ✓ **n. 9 unità** di personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Funzionario Architetto**, a valere su facoltà assunzionali già autorizzate *ex* progressi dPCM.

Si fa riferimento al reclutamento di unità di personale non dirigenziale già autorizzate con i **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017 e 10 ottobre 2017** - rispettivamente, n. 100 unità di personale non dirigenziale e n. 16 unità di personale non dirigenziale, afferenti alla Terza Area Funzionale, posizione economica F1 -, in parte già reclutate negli anni 2017 e 2018 mediante attingimento di personale idoneo da graduatorie del Concorso *RIPAM Coesione codice AG8/FSE*" per un numero pari a 41 unità, del "Concorso *RIPAM Puglia codice AG8/P*" per un numero pari a 58 unità. A tal proposito, con precipuo riguardo alle n. 17 unità residue già autorizzate con gli evocati decreti presidenziali e non ancora assunte, si rappresenta che mediante attingimento di personale da graduatorie di altre amministrazioni, all'esito delle assegnazioni di candidati idonei come operate dalla Commissione interministeriale Ripam in favore di questa Amministrazione mediante le delibere n. 23/2020 e n. 39/2020, è stato possibile procedere all'inquadramento di **n. 9 unità** di personale non dirigenziale, **Area III, posizione economica F1**, nel profilo professionale di Funzionario *Architetto*, mediante scorrimento della graduatoria generale di merito del Concorso "*RIPAM Abruzzo (TC7/A)*" (*ref.* note Mibact prot. nn. 7800-P/2020, 13627-P/2020 e 28370-P/2020). In merito al costo totale di inquadramento scaturente dall'assunzione di dette n. 9 unità - quantificato *illo tempore* in complessivi € 369.380,79 (costo unitario complessivo pari ad € 41.042,31) in conformità agli importi di cui al CCNL a quel tempo vigente ivi incluso il trattamento accessorio corrispondente - in tale sede viene **ri-quantificato**, per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, in **€ 322.571,97** alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, siccome cristallizzato in forza dei relativi dPCM autorizzatori, pari ad € 35.841,33, con esclusione del trattamento accessorio. Ai fini della copertura finanziaria, si è proceduto avvalendosi di **pregresse facoltà assunzionali** e, precipuamente, per n. 1 unità sul **budget assunzionale 2015** (economie da cessazione anno 2014) e per le restanti n. 8 unità sul **budget assunzionale 2017** (economie da cessazione anno 2016).



## Ministero della cultura

- ✓ **n. 8 unità** di personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Funzionario Bibliotecario**, *ex lege* Concretezza (art. 3, co. 4, lett. a) l. n. 56/2019) a valere su facoltà assunzionali.

In merito alla disposizione normativa di cui all'**articolo 3, comma 4, legge 19 giugno 2019, n.56** - che in estrema sintesi riconosce alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, di avvalersi delle risorse in anticipazione, corrispondenti alle facoltà assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite massimo dell'80 per cento delle medesime e in conformità ai limiti finanziari e normativi ivi previsti cui si rinvia – questa Amministrazione ha proceduto alla immissione in servizio, a tempo indeterminato, di **n. 8 unità** mediante inquadramento nei propri ruoli del personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Funzionario Bibliotecario**, ricorrendo all' attingimento di personale idoneo utilmente collocato nella omonima graduatoria di merito di cui al concorso indetto dal Comune di *Roma Capitale* nel 2010 afferente alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale di Funzionario Biblioteche – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Cultura – Turismo e Sport” (G.U. - IV serie speciale "Concorsi" - n. 15 del 23.02.2010)* in forza di apposita convenzione, n.1/2020, intervenuta con l'Amministrazione Capitolina. Questo Dicastero, sul punto, si è avvalso della facoltà di ricorrere alle risorse in anticipazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, **lett. a)** della legge n. 56/2019 (*rif. nota preliminare Mibact prot. n. 29015-P/2020*), secondo cui è consentito procedere *“(…) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste (...)”*, previo rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3 *bis* del d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. In relazione alla copertura dei correlati oneri assunzionali, detto inquadramento è stato effettuato a gravare sul **budget assunzionale 2020** (economie da cessazione per l'anno 2019) per un ammontare complessivo quantificato *illo tempore* in € 328.338,48 da sostenere a regime in base agli importi del CCNL di riferimento - *rif. comunicazione MiC prot.n. 3909-P/2021 ex art.3, comma 5, l. 56/2019* - ed in tale sede **ri-quantificato**, per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, in **€ 269.214,72** alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata pari ad € 33.651,84, con esclusione del trattamento accessorio.

- ✓ **n. 10 unità** di personale non dirigenziale già dipendente dell'Amministrazione della II Area funzionale, varie posizioni economiche, **riqualificato** nella **Terza Area** funzionale, posizione economica **F1**, vari profili professionali, a valere sulle facoltà assunzionali.

Con riguardo alle procedure di riqualificazione interna concernenti le cd. **progressioni d'area**, com'è noto, **l'art. 7, comma 10 quater del d.l. 30 dicembre 2019, n.162**, convertito in l. 28 febbraio 2020, n.8, ha autorizzato questo Dicastero a coprire *“per l'anno 2020”* le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III *“(…) dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (...)”*, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III. In forza di ciò, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, questa Amministrazione ha proceduto all'inquadramento nell'area funzionale superiore del personale non dirigenziale, già dipendente di questo Dicastero, collocato in posizione utile nelle graduatorie nazionali di cui alle procedure interne *de quibus*, e segnatamente di **n. 10 unità** di personale nell'**Area III, posizione economica F1**, vari profili professionali, con un onere complessivo quantificato



## Ministero della cultura

in € 71.350,00, a gravare sul **budget assunzionale 2019** (economie da cessazione per l'anno 2018), tenuto conto dell'ammontare del differenziale tra il costo unitario fondamentale annuo afferente, rispettivamente, alla II Area - F1 e alla III Area – F1.

\*\*\*

### **jj) Centralinisti non vedenti e Tempi determinati** (a titolo ricognitivo) \_

Con mere finalità riepilogative, in conformità all'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 – che richiama il reclutamento previsto dall'articolo 35 comma 2, del medesimo decreto legislativo - al fine di garantire il pieno rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e più in generale delle 'categorie protette' nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo, si riferisce in ordine all'avvenuta assunzione nei ruoli di questa Amministrazione di:

- ✓ **n. 2 unità** di personale non dirigenziale, con inquadramento nelle **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Operatore tecnico**, quali aventi diritto all'avviamento al lavoro, con funzioni di centralinista non vedente, in quanto iscritti nei relativi elenchi dei centralinisti telefonici privi di vista detenuti, su base provinciale, dai competenti uffici territoriali di collocamento.

A tal proposito, il riferimento normativo a fondamento delle assunzioni in parola si rinviene, segnatamente, nella legge del 29 marzo 1985, n. 113, recante “*Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti*” ed in particolare, all'art. 1 comma 2, secondo il quale “*Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.*”, in conformità alle direttive del Dipartimento di Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla nota del 16 gennaio 1994, n. 75, in materia di collocamento al lavoro dei “*centralinisti non vedenti*”, prevedendo, altresì, che ove si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti, ancorché si sia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, il datore di lavoro pubblico è tenuto ad assumere la risorsa quale centralinista in eccedenza agli obblighi stessi (s.v. l'art. 4, comma 2, l. n. 115/83 cit.), con relativo inquadramento, anche in soprannumero “*fino al verificarsi della prima vacanza.*” (rif. art.4, comma 4, l. n. 115/83 cit.), “*pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo - dette immissioni in servizio - si svolgono fuori dal budget delle assunzioni?*”.

Da ultimo, per quanto attiene ai rapporti di lavoro instaurati **a tempo determinato**, si rappresenta di aver provveduto nel corso dell'anno 2020, all'assunzione di:

- ✓ **n. 28 unità** di personale, afferenti alla **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, varie professionalità specialistiche, a valere su risorse *ex lege*.

Il riferimento è al **decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162**, recante “*Disposizione urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, (rif. art. 7, comma 6, lett. a), b) e c)) che ha modificato l'articolo 1, comma 343, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, disponendo l'ulteriore proroga, entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e nel rispetto altresì dei limiti finanziari ivi previsti, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Di fatto, ciò ha comportato per questa Amministrazione la possibilità di decretare il rinnovo contrattuale dei



## Ministero della cultura

contratti di lavoro a tempo determinato in parola per una ulteriore arco temporale pari a 6 mesi e 15 giorni, quantificato in ragione delle risorse finanziarie disponibili di cui al dato normativo di riferimento.

In merito alla riferita proroga contrattuale anzidetta, occorre specificare, per mere finalità riepilogative ed in estrema sintesi, che, all'esito dell'espletamento della selezione di cui all'*avviso pubblico relativo all'assunzione, mediante concorso, per titoli e colloquio finale, di n. 60 unità di personale con contratto a tempo determinato, della durata di 9 mesi, di Area III, posizione economica F1, al fine di fare fronte a esigenze temporanee per il miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali* - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale "Concorsi ed esami"- del 22 dicembre 2015, n. 98 – questa Amministrazione procedeva alle correlate stipule dei contratti di lavoro con i cd. '*Esperti del patrimonio culturale*', per un arco temporale iniziale di 9 mesi, in ossequio al dato normativo di riferimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «*Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Successivamente, sono stati oggetto di una prima proroga contrattuale esclusivamente n. 33 contratti individuali di lavoro – a fronte degli originari n. 60 come da avviso pubblico relativo – autorizzata per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, per ulteriori n. 8 mesi, ai sensi della *Legge di Bilancio per l'anno 2018* (rif. l. 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 306), fermo restando il limite massimo dei 36 mesi, anche discontinui, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, richiamato dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A seguire e in aggiunta a ciò, in attuazione dell'articolo 1, comma 343, della *Legge di Bilancio per l'anno 2019* (rif. l. 30 dicembre 2018, n. 145), la proroga contrattuale *de qua*, per la durata massima di ulteriori 9 mesi, ha riguardato residue n. 29 unità di personale afferenti a vari profili professionali specialistici propri di questa Amministrazione, siccome selezionati *ab origine* all'esito della procedura in parola. Appare doveroso evidenziare che la riduzione via via del numero delle unità interessate dalle proroghe contrattuali in parola è stato ingenerato, nel corso dei successivi rinnovi, da intervenute rinunce ovvero recessi contrattuali ovvero ancora a seguito dell'inquadramento a tempo indeterminato, nei ruoli di questa Amministrazione, di parte dei cd. '*Esperti del patrimonio culturale*' in quanto vincitori di altre procedure concorsuali nelle more avviate da questo stesso Dicastero.

### ❖ **Annualità 2021**

#### **j) Assunzioni effettuate \_**

Di seguito si riportano di dati di dettaglio afferenti alle unità di personale immesse nei ruoli, dirigenziali e non, a tempo pieno ed indeterminato, dell'Amministrazione della cultura nell'annualità considerata.

In merito al **personale dirigenziale**, non di ruolo, in servizio presso questa Amministrazione, si fa riferimento al conferimento di:

- ✓ **n. 4 incarichi dirigenziali di livello non generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, a valere su facoltà assunzionali.

Con riferimento al personale con qualifica dirigenziale di II livello, questo Dicastero comunica l'utilizzo della facoltà *ex articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8*, secondo cui "*La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione*". Pertanto, si dà atto dei conferimenti degli incarichi dirigenziali in parola ai sensi dell'art. 19, co. 6, d.lvo n.165/2001 cit. in conformità a quanto normativamente autorizzato,



## Ministero della cultura

rappresentando che, per la copertura dei connessi oneri assunzionali, quantificati in **€ 252.281,04** - tenuto conto del solo trattamento fondamentale unitario previsto dal contratto di riferimento vigente per una risorsa dirigenziale di II livello, escluso il corrispondente trattamento accessorio, pari ad € 63.070,26 - è stato impiegato il **budget assunzionale 2021** (economie da cessazione per l'anno 2020).

- ✓ **n. 5 incarichi dirigenziali di livello non generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, a valere su facoltà assunzionali.

Parimenti, questo Dicastero, **ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd 'Decreto Agosto'**, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (e da ultimo modificato ai sensi dell'articolo 1 *bis*, comma 8, d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021) ha intendimento di procedere al conferimento di **n. 5 incarichi dirigenziali** ai sensi dell'art. 19, co. 6, d.lvo n.165/2001 cit., ricorrendo all'impiego delle quote eccedenti la misura di cui al medesimo articolo 19, comma 6 cit., con professionalità tecniche ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.l. n.104/2020, come conv. con mod. dalla l. 126/2020, per una somma quantificata in **€ 315.351,30**. I corrispondenti oneri assunzionali saranno a valere sui risparmi di spesa maturati nell'anno 2020, corrispondenti alle **facoltà assunzionali 2021**, calcolati tenuto conto del solo trattamento fondamentale unitario previsto dal contratto di riferimento vigente per una risorsa dirigenziale di II livello (pari ad € 63.070,26) escluso il corrispondente trattamento accessorio.

Con riferimento al **personale delle aree**, si rappresenta l'immissione nei ruoli di questa Amministrazione di:

- ✓ **n. 2 unità** di personale non dirigenziale, di cui **n. 1 unità** afferente alla **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, nel profilo professionale di **Funzionario Archivist** e **n. 1 unità** della **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F1** nel profilo professionale di **Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza**, a valere su residuo *budget* assunzionale 2014, previa assentita rimodulazione di cui al dPCM 23.03.2016.

In relazione alle **riammissioni in servizio** (rif. art. 132 dPR n.3/57 e art. 15 *CCNL* comparto *Funzioni centrali* vigente), questa Amministrazione formulava due successive istanze di rimodulazione aventi ad oggetto, rispettivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2010 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2016 (rif. note Mibact prot. n. 1321-P dell'8.05.2019 e successiva nota integrativa prot. n. 32044-P del 15.10.2019) al fine di utilizzare le somme residue, corrispondenti ad economie da cessazione già maturate e mai impiegate, per la copertura degli oneri scaturenti dalla riassunzione in servizio, ove assentita, di **complessive n. 6 unità di personale** non dirigenziale - di cui **n. 2** afferenti alla **III Area** e **n. 4** afferenti alla **II Area**. Dette formali istanze venivano ambedue assentite dall' *IGOP-MEF*, rispettivamente, con note prot. n. 169480 del 20.06.2019 e prot. n. 240694 del 7.11.2019 in ragione della verificata capienza dei budget assunzionali indicati e, segnatamente, del **budget assunzionale 2010** - economie da cessazione anno 2009 e del **budget assunzionale 2014** - economie da cessazione anno 2013. Recentemente, acquisito il nulla osta anche da parte dal Dipartimento della Funzione pubblica (rif. nota *DFP* prot.n. 0076189-P/2020), in relazione e per effetto di quanto già assentito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con le succitate note, nel prendere atto del rispetto dei vincoli ordinamentali e della normativa vigente, ha accolto esclusivamente la richiesta da ultimo avanzata da questo Ministero con nota prot. n.32044-P/2019 cit. - e non anche la richiesta di cui alla nota Mibact prot. n. 1321-P/2019 cit., con cui era stata avanzata una prima istanza di rimodulazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2010. Pertanto, in ragione di tale assenso, avente ad oggetto la predetta istanza di ricollocazione in servizio di sole **n. 2 unità** di personale di cui sopra, e al contempo la correlata richiesta di rimodulare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo



## Ministero della cultura

2016, si è provveduto all'utilizzo del **residuo budget assunzionale 2014 (economie da cessazione 2013)** su cui sono stati fatti gravare gli oneri assunzionali, scaturenti dall'inquadramento di dette unità. Per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP*, ovvero sia di contemplare i soli costi unitari fondamentali annui corrispondenti alle aree funzionali e alle fasce economiche considerate, siccome cristallizzati nella tabella B della citata nota *DFP* n. 0076189-P/2020, ma considerati in tal sede con esclusione del trattamento accessorio e, dunque, pari a, rispettivamente, **€ 37.489,00** (A III - F1) ed **€ 30.311,00** (A II - F1).

- ✓ **n. 95 unità** di personale non dirigenziale della **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza**, a valere sulle risorse confluite nel cd 'Fondo del pubblico impiego' di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018.

Al riguardo, in via preliminare, questo Dicastero rappresenta di aver provveduto, nel corso dell'annualità 2020, all'indizione di una procedura selettiva pubblica mediante '*Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato*', con relativo avviso pubblicato in G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020, ai fini del reclutamento di complessive **n. 500** unità di personale non dirigenziale, **Area II**, posizione economica **F1**, di cui, rispettivamente, di n. 250 "*a decorrere dall'anno 2020*" e di n. 250 "*a decorrere dall'anno 2021*", mediante inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, nel profilo professionale di '*Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza*', in conformità a quanto disposto dall'**articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**. Al riguardo, in termini di costi assunzionali, "*si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo (rif. art. 1, l. 145/2018 cit.)*."

Pertanto, attesa la peculiarità della procedura selettiva in parola, **ancora attualmente in corso** ed avviata su base territoriale ai sensi dell'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, mediante richieste di avviamento a selezione indirizzate alle strutture regionali e provinciali di coordinamento, ai fini della pubblicazione dei correlati avvisi di avviamento a selezione nonché dell'espletamento delle attività prodromiche - questa Amministrazione comunica di aver proceduto all'assunzione, a tempo indeterminato, con immissione nei ruoli del personale non dirigenziale di questo Dicastero, nel profilo professionale di *Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza*, Area Funzionale II, posizione economica F1, **di un primo contingente di lavoratori (ad oggi) utilmente selezionati** mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art.16, legge n.56/1987 cit., nel rispetto dei limiti normativi, procedurali e finanziari siccome prescritti, potendo procedere, fino alla complessiva copertura dei posti messi a bando – ovvero sia n. 500 unità di personale non dirigenziale, Area II, fascia economica F1, in ossequio alla ripartizione come sopra riferita - "*a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati - con le modalità di cui all'articolo 16 della legge n. 56/1987 cit. - anche singolarmente o a scaglioni, purché nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata*" (rif. art. 28, d.P.R. n. 487/94).

In relazione alla copertura degli oneri da sostenere a regime scaturenti dalle immissioni in ruolo anzidette, l'ammontare complessivo per detto **primo contingente** di personale non dirigenziale **pari a n. 95 unità** afferente all'**Area funzionale II**, posizione economica **F1**, è quantificato in € 3.377.033,4, tenuto conto del costo unitario annuo di € 35.547,72, ivi incluso il trattamento accessorio e la relativa *IVC* (rif. nota MiC prot.n. 27045-P del 10.09.2021, recante richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 344, di assegnazione risorse aggiuntive del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018 cit.). Per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, in tale sede si **ri-quantifica** il predetto importo in **€ 2.643.113,75** alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo





## Ministero della cultura

corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, pari ad € 27.822,25, con esclusione del trattamento accessorio.

### **jj) Assunzioni in ultimazione**

In via complementare a quanto sopra riferito in ordine alle assunzioni ultimate nel corso dell'annualità considerata, di seguito si forniscono i dati inerenti alle procedure selettive, concorsuali e non, già avviate nel corso del 2019 e del 2020 ed in fase di definizione, con particolare riferimento al personale delle aree, per le quali sono in corso le procedure assunzionali relative ovvero per le quali si prevede la conclusione delle stesse e le relative immissioni in servizio entro l'anno 2021, con le relative assunzioni che saranno effettuate in forza di apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero *ex lege* ovvero ancora avvalendosi del regime speciale transitorio di reclutamento di cui alla Legge n. 56/2019, art. 3, comma 4, lett. a), come da dettaglio di seguito illustrato.

- ✓ **n. 300 unità** di personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Funzionario Amministrativo**, a valere sulle risorse confluite nel cd. 'Fondo del pubblico impiego' di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018 nonché su facoltà assunzionali in anticipazione *ex lege* Concretezza (art. 3, co. 4, lett. b) l. n. 56/2019).

In linea con quanto già riversato nel pregresso atto programmatico 2019-2020, in relazione al personale non dirigenziale afferente alla Terza Area funzionale, il riferimento è alla **procedura concorsuale unica** - di cui al bando interministeriale della Commissione Ripam relativo al "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni*" in G.U. – IV serie speciale 'Concorsi ed esami' n. 50 del 30 giugno 2020 (da ultimo, modificato con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> serie speciale "*Concorsi ed esami*" n. 60 del 30 luglio 2021, recante altresì riapertura dei termini di partecipazione).

A tal proposito, infatti, si rammenta che l'allora Mibact – oggi MiC aveva originariamente previsto il reclutamento di complessive **n. 250** unità di personale di qualifica non dirigenziale da inquadrare nei ruoli della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, nel profilo di "funzionario amministrativo" in forza di autorizzazione rilasciata *ex lege*, e segnatamente dall' **articolo 1, comma 338, l. 30 dicembre 2018, n. 145**, che nel prevedere, tra gli altri, il predetto reclutamento di un primo contingente di Area III a decorrere dal 2020, al contempo disponeva in materia di oneri assunzionali correlati, con la copertura dei relativi costi di inquadramento – quantificati in € 10.260.577,50 (costo unitario annuo pari ad € 41.042,31, ivi incluso il trattamento accessorio e la relativa IVC) - a valere sulle **risorse aggiuntive del fondo** di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del medesimo articolo 1, l. 145/2018 cit., per un ammontare "(...) *pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021* (...)". Pertanto, con nota Mibact prot. n. 10986-P/2019 e successiva nota Mibact prot. n. 33890-P/2019, attesa la omogeneità della figura professionale da reclutare, tale da essere trasversale a tutte le amministrazioni dello Stato, si provvedeva a formulare al Dipartimento della funzione pubblica una richiesta di reclutamento delle predette unità siccome autorizzate *ex lege* mediante l'espletamento di una procedura concorsuale "unica" secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3 *quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

In tale sede, per esigenze di equilibrio contabile finanziario connesse alla redazione del presente piano programmatico, con riferimento alle evocate n. 250 unità di Area III, fascia economica F1, si **ri-quantifica** il predetto importo in **€ 8.412.960,00**, tenuto conto del costo unitario fondamentale pari ad € 33.651,84, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato



## Ministero della cultura

– *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, con esclusione del trattamento accessorio.

Recentemente, in attuazione delle misure di semplificazione dei concorsi introdotte da ultimo dall'articolo 10 del decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 176 - che prevedono tra l'altro la possibilità di integrare il bando di concorso già pubblicato, con la previsione di modalità semplificate di svolgimento della procedura concorsuale medesima e con la conseguente riapertura dei relativi termini di partecipazione - questo Dicastero ha comunicato il proprio intendimento di voler ampliare in termini numerici i posti messi a bando con la procedura concorsuale unica in parola, ricorrendo alla facoltà riconosciuta **ex art. 3, co. 4, lett. b) l. n. 56/2019**.

A tal fine, con nota MiC prot. n. 16311-P del 20.05.2021 si è rappresentato al Dipartimento della Funzione pubblica l'intendimento di procedere all'assunzione di **ulteriori n. 50 unità** di personale non dirigenziale, Area funzionale Terza, posizione economica F1, da inquadrare nel profilo professionale *de quo*, **per il reclutamento di complessive n. 300 unità**, da far confluire nella procedura concorsuale pubblica di cui trattasi, aderendo al contempo alle nuove modalità organizzative concorsuali e alla propedeutica riapertura dei termini di partecipazione (*rif.* nota MiC prot. n.15099-P del 12.05.2021), con una quantificazione dei correlati oneri assunzionali stimata in € 2.052.115,50 (ammontare calcolato in ragione del costo unitario annuo corrispondente all'area funzionale ed al livello economico considerato, pari ad € 41.042,31, comprensivo altresì del trattamento accessorio e della relativa IVC). Ciò posto, verificata la congruità delle quantificazioni relative, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* ha comunicato il proprio assenso (*rif.* nota *IGOP-MEF* prot.n. prot.n. 203976 del 9.07.2021, ns prot.n. 21485-A/2021).

In merito alla copertura dei relativi oneri assunzionali, attesa la esigenza di aggiornare gli importi occorrenti - anche per le finalità annesse alla redazione del presente piano programmatico e dunque di esigenze di equilibrio contabile finanziario, si precisa al riguardo che, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, con esclusione del trattamento accessorio – per la copertura delle ulteriori n. 50 unità di Area III, fascia economica F1, l'intendimento di questa Amministrazione è di impiegare le risorse finanziarie ancora disponibili corrispondenti alle economie da cessazione maturate nell'anno 2020 - **budget assunzionale 2021**, per un ammontare **ri-quantificato in € 1.682.592,00**, tenuto conto del costo unitario di € 33.651,84, discostandosi in parte, da quanto precedentemente comunicato da questo Dicastero con nota prot. n. 16311-P /2021.

Al riguardo, da ultimo, per quanto attiene alla assunzione in servizio nel profilo professionale in parola delle ulteriori **n. 50 unità di Area III**, posizione economica **F1**, lo Scrivente intende avvalersi del regime transitorio speciale assunzionale di cui alla legge n. 56/2019, art. 3, comma 4, lett. a), fermo restando l'autorizzazione di cui alla legge n. 145/2018, art. 1, comma 338, cit. ai fini della nomina nei ruoli del personale non dirigenziale delle originarie n. 250 unità di Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale considerato (a valere sulle risorse aggiuntive del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del medesimo articolo 1, l. 145/2018 cit.).

- ✓ **n. 1.052 unità** di personale non dirigenziale della **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F2**, profilo professionale di **Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza**, a valere su facoltà assunzionali già autorizzate *ex dPCM*, su residui *budget* assunzionali rimodulati di cui a progressi *dPCM* nonché su risorse assunzionali in anticipazione *ex lege* Concretezza (art. 3, co. 4, lett. a) l. n. 56/2019).

In relazione al personale non dirigenziale concernente la Seconda Area funzionale, come già noto, lo scrivente Dicastero ha indetto un '*Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.052 unità di*



## Ministero della cultura

personale da inquadrare nella **II area funzionale**, posizione economica **F2**, profilo professionale di 'Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza', mediante avviso pubblicato in G.U., 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi ed esami, n. 63 del 9 agosto 2019, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto Ripam. A tal proposito ed in estrema sintesi, con mere finalità riepilogative, si rammenta che nella selezione concorsuale pubblica evocata sono confluite segnatamente: - **n. 500 unità - A2, F2** - il cui reclutamento è stato autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, articolo 13 (tab. n.13), come rimodulato (in luogo della pregressa previsione della fascia economica F1), per un onere complessivo di € 17.671.655,00 (costo unitario € 35.343,31) a gravare sul **budget assunzionale 2019** (rif. d.P.C.M. 20.06.2019, tab. n. 4 cit., recante relativa autorizzazione ad assumere); - **n. 152 unità - A2, F2** - autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2018, articolo 7 (tab. n.7), come rimodulato (in luogo della pregressa previsione di assunzione mediante attingimento da altre graduatorie pubbliche di n. 160 unità da inquadrare nell' Area 2, F1) – con un onere assunzionale quantificato in € 5.372.183,12 (costo unitario € 35.343,31) a gravare sul **budget assunzionale 2018** (rif. nota DFP prot.n. 47720-P/2019, tabella D); - **n. 400 unità - A2, F2 - con la sola autorizzazione a bandire**, rilasciata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, articolo 4 (tab. n.4). In relazione a detti importi - quantificati *illo tempore* tenuto conto degli importi siccome cristallizzati di cui ai progressi dPCM autorizzatori appena evocati, attesa la necessità di procedere all'attualizzazione delle quantificazioni relative in base agli importi corrispondenti al solo trattamento fondamentale della relativa fascia economica di accesso F2 della Seconda Area funzionale, pari ad € 31.790,00, come da raccomandazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP*, questi vengono **riquantificati**, rispettivamente, in **€ 15.895.000,00** e **€ 4.859.440,00**.

Tanto sopra riferito, in ordine alla copertura degli oneri assunzionali relativi alla assunzione delle ultime n. 400 unità e alla relativa richiesta di autorizzazione, questo Dicastero (rif. nota MiC prot.n. 30185-P del 6.10.2021) ha parzialmente rettificato quanto precedentemente richiesto con pregressa nota prot.n. 15971-P del 19.05.2021 e relative tabelle allegate, su sollecito del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato – *IGOP* (rif. nota MEF prot. n.211975-U del 20.07.2021).

Pertanto, si rappresenta nel dettaglio quanto segue:

- per la copertura degli oneri assunzionali relativi a **n.320** unità di personale di **Area II**, posizione economica **F2**, corrispondenti a € 11.309.859,20 – ammontare complessivo calcolato alla luce dell'importo della retribuzione pro capite riferita al personale della Seconda area funzionale, F2, pari a € 35.343,31 di cui al d.P.C.M. 20.06.2019 (*CCNL 2018 - no IVC*) - questa Amministrazione ha avanzato richiesta di rimodulazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 ex art.15, comma 1, del medesimo decreto, ai fini dell'impiego del **residuo budget assunzionale 2019 per il personale delle aree** - economie di cessazione del personale delle aree maturate nell'anno 2018 ancora disponibili, quantificate in euro 11.316.014,79. La **riquantificazione** da effettuarsi in tale sede, tenuto conto degli importi siccome cristallizzati di cui al dPCM appena evocato oggetto della richiesta di rimodulazione, attesa la necessità di procedere all'attualizzazione delle quantificazioni relative in base agli importi corrispondenti al solo trattamento fondamentale della relativa fascia economica di accesso F2 della Seconda Area funzionale, pari ad € 31.790,00, ammonta ad un complessivo di **€ 10.230.400,00** (discostandosi in parte dagli importi riversati nella nota MiC citata n. 80185-P/2021)
- per l'assunzione a tempo indeterminato delle residue **n.80** unità da inquadrare nella **II Area** funzionale, posizione economica **F2**, nel profilo professionale di 'Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza' – per un onere complessivo quantificato in € 2.843.544,80 in ragione del costo unitario annuo, fondamentale ed accessorio, corrispondente all'area funzionale II e alla fascia economica F1, pari ad € 35.544,31 - l'intendimento è di avvalersi della procedura di reclutamento speciale transitoria prevista dall'art. 3, comma 4, lettera a) della L. n. 56/2019, mediante utilizzo delle risorse in anticipazione corrispondenti alle proprie facoltà assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite massimo dell'80 per cento delle medesime e al netto delle risorse di cui al comma 4,



## Ministero della cultura

lettera a) del medesimo articolo, in ossequio alle modalità prescritte dalla normativa vigente. La **ri-quantificazione** in tale sede si rende necessaria, da raccomandazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – *IGOP*, tenendo conto del solo trattamento fondamentale annuo corrispondente e della **relativa** fascia economica di accesso F2 della II Area funzionale (€ 29.237,20) ed ammonta ad un complessivo di € 2.338.976,00.

Più specificatamente, accertate le disponibilità finanziarie maturate nel triennio di riferimento, questo Ministero intende procedere, rispettivamente, all'assunzione di n. 23 unità – per un costo complessivo di **€ 672.455,60** - mediante utilizzo del **budget assunzionale per l'anno 2019** afferente al **personale con qualifica dirigenziale** - che contempla ad oggi un residuo quantificato in € 826.420,94 (residuo quest'ultimo invero mai autorizzato mediante decreto presidenziale ma utilizzato in fase programmatica da questo Dicastero a copertura di altre procedure assunzionali e/o concorsuali già riversate nel *PTFP* 2019-2021 e ss.mm.ii. cui espressamente si rinvia) e di n. 57 unità - per un costo complessivo di **€ 1.666.520,40** - mediante utilizzo del **budget assunzionale, dirigenziale e non dirigenziale, 2020** (economie maturate nell'anno 2019).

\*\*\*

In aggiunta a dette procedure concorsuali pubbliche e ai relativi inquadramenti, per quanto attiene più propriamente alla programmazione delle assunzioni già autorizzate, la politica di reclutamento di questo Dicastero è orientata dalla esigenza primaria di accelerare le tempistiche relative mediante l'impiego di procedure selettive semplificate nonché di altri istituti giuridici previsti dalla normativa di riferimento. A tal proposito, si prevede infatti di poter attingere, previo accordo, alle graduatorie eventualmente messe a disposizione da altre Amministrazioni per profili professionali analoghi per un numero di posti corrispondente alle unità già autorizzate con progressi dPCM e non ancora reclutate, ovvero valorizzando l'esperienza professionale del personale interno - mediante le cd. 'progressioni d'area' - in ragione dello sviluppo delle competenze professionali maturate nel corso della carriera e dei risultati individuali e collettivi raggiunti nel corso degli anni dal personale già dipendente del Dicastero della cultura ed ancora ricorrendo alle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio a tempo determinato nei ruoli dell'Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Per il **personale delle aree**, si prevede l'**assunzione**, a tempo pieno ed indeterminato, delle seguenti unità di personale non dirigenziale, come di seguito rappresentati:

- ✓ **n. 8 unità** (residue e non ancora reclutate a fronte delle originarie complessive n. 16 unità già autorizzate ex dPCM 10.10.2017 di cui si è riferito sopra per l'annualità 2020) afferenti alla **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1** (anche mediante attingimento di candidati idonei utilmente collocati in altre graduatorie di altre pubbliche amministrazioni ad oggi vigenti, ove possibile, previa individuazione delle medesime in ragione di criteri predeterminati, oggettivi e al contempo trasparenti) per un costo complessivo di € 315.157,12 a valere sulle **facoltà assunzionali dell'anno 2017** (economie da cessazione maturate nell'anno 2016), quantificato in origine in considerazione del costo fondamentale unitario annuo - pari ad € 39.394,64 - siccome cristallizzato *ratione temporis* nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra in merito all'assunzione delle autorizzate unità di Terza Area, posizione economica F1. In tale sede, per esigenze di equilibrio contabile finanziario connesse alla redazione del presente piano programmatico, si **ri-quantifica** il predetto importo in **€ 286.730,64**, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, siccome cristallizzato in forza del relativo dPCM autorizzatorio, pari ad € 35.841,33, con esclusione del trattamento accessorio.



## Ministero della cultura

- ✓ **Fino a n. 28 unità** di personale non dirigenziale, già dipendente dell'Amministrazione della **I Area funzionale**, varie posizioni economiche, **riqualificato** nella **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F1**, vari profili professionali, e **fino a n. 199 unità** di personale non dirigenziale, già dipendente dell'Amministrazione della **II Area funzionale**, varie posizioni economiche, **riqualificato** nella **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, vari profili professionali, a valere sulle facoltà assunzionali già maturate ed ancora disponibili a legislazione vigente.

Il riferimento è alle procedure di riqualificazione interna concernenti le cd. **progressioni d'area**, e segnatamente **all'articolo 1 bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, il quale ha autorizzato il Ministero della cultura a coprire **per l'anno 2021** le carenze di personale, in vari profili professionali, afferenti alle **Aree funzionali II e III**, mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie regionali di merito relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali **nel limite del 20 %** per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne". Pertanto, in attuazione di quanto sopra riferito, "*nei limiti di una spesa annua massima pari ad euro 1.501.455,00, nel rispetto dell'attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente*" (rif. co. 5, art. 1 bis cit.), questa Amministrazione è prossima all'inquadramento, nelle aree funzionali superiori evocate, del personale non dirigenziale, già dipendente di questo Dicastero, collocato in posizione utile nelle graduatorie regionali di cui alle procedure interne - già bandite e concluse all'entrata in vigore della evocata normativa autorizzatoria.

Secondo una stima previsionale, previa istruttoria anche in ordine alle intervenute cessazioni dai ruoli di questo Dicastero e fatta salva la riserva di procedere ai dovuti aggiornamenti (a consuntivo anno 2021) in occasione dell'adozione del prossimo piano programmatico, è prevista la cd. **riqualificazione** di personale dipendente **fino a n. 199 unità** nell'**Area III**, posizione economica **F1**, vari profili professionali, con un onere complessivo massimo quantificato in **€ 1.160.088,41**, nonché **fino a n. 28 unità** nell'**Area II**, posizione economica **F1**, vari profili professionali, con un onere complessivo massimo quantificato in **€ 39.905,04** a gravare sul **budget assunzionale 2020** (economie da cessazione per l'anno 2019), tenuto conto dell'ammontare dei differenziali tra i costi unitari fondamentali annui afferenti, individuati secondo gli importi aggiornati, per esigenze di equilibrio contabile finanziario, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* in considerazione dei soli costi unitari fondamentali annui corrispondenti alle aree funzionali e alle fasce economiche di primo accesso considerate ed i relativi differenziali.

- ✓ **n. 405 unità** di personale non dirigenziale della **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza**, a valere sulle risorse confluite nel cd 'Fondo del pubblico impiego' di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018.

Al riguardo, in relazione a quanto già riversato nel paragrafo concernente le 'Procedure assunzionali concluse' di cui all'annualità 2021 in corso, si fa riferimento all'Avviso pubblico di '*Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato*', pubblicato in G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020, ai fini del reclutamento di complessive **n. 500** unità di personale non dirigenziale, **Area II**, posizione economica **F1**, di cui n. 250 "*a decorrere dall'anno 2020*" e n. 250 "*a decorrere dall'anno 2021*", mediante inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza', in conformità a quanto disposto dall'**articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**. Al riguardo, questo Dicastero prevede di procedere all'immissione in ruolo delle residue n. 405 unità di personale non



## Ministero della cultura

dirigenziale, **Area funzionale II**, posizione economica **F1**, provvedendo “a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo (rif. art. 1, l. n. 145/2018 cit.)”. Della richiesta di assegnazione delle risorse aggiuntive del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018 cit., da formularsi ai sensi dell'art. 1, comma 344, della medesima legge di bilancio per l'anno 2019 cit. e delle puntuali quantificazioni, la scrivente Amministrazione si riserva di procedere con apposita nota da indirizzarsi ai competenti Dipartimenti all'esito delle selezioni relative, tutt'ora in corso, e in ragione della decorrenza contrattuale dei rapporti di lavoro *istituendi*. Nella relativa tabella, per esigenze di equilibrio contabile finanziario connesse alla redazione del presente piano programmatico, l'importo indicato è stato **ri-quantifica in € 11.268.011,25**, tenuto conto del costo unitario fondamentale pari ad € 27.822,25, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* di contemplare il solo costo unitario fondamentale annuo corrispondente all'area funzionale e alla fascia economica considerata, con esclusione del trattamento accessorio.

- ✓ **n. 300** unità di personale non dirigenziale, **Terza Area**, posizione economica **F1**, e **n. 400** unità di personale non dirigenziale, **Seconda Area**, posizione economica **F2**, mediante l'espletamento di procedure concorsuali semplificate **ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. a) della legge 56/2019**, avvalendosi delle risorse in anticipazione corrispondenti alle facoltà assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite massimo dell'80 per cento delle medesime, al netto delle risorse di cui al medesimo comma 4, lettera a), nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, commi 3 *quinquies* e 3 *sexies*, del medesimo d.l. n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001. Gli oneri assunzionali relativi, corrispondenti alle Aree funzionali III e II considerate e alle fasce economiche di accesso F1, sono stimati, ai fini della presente programmazione, in **€ 10.095.552,00 per n. 300 Area III, F1** (costo fondamentale unitario annuo € 33.651,84) ed **€ 11.694.880,00 per n. 400 Area II, F2** (costo fondamentale unitario annuo € 29.237,20) a gravare sul budget assunzionale 2021 (economie da cessazione derivanti dall'anno 2020).

### **jjj) Centralinisti non vedenti e Tempi determinati** (a titolo ricognitivo) \_

Così come già evidenziato per l'anno 2020, anche per la corrente annualità 2021 in conformità al già citato articolo 6, comma 2 del d.lgs. n.165/2001 – che richiama il reclutamento previsto dall'articolo 35 comma 2, del medesimo decreto legislativo - al fine di garantire il pieno rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e più in generale delle ‘categorie protette’ nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo, si riferisce in ordine all'avvenuta assunzione nei ruoli di questa Amministrazione di:

- ✓ **n. 4 unità** di personale non dirigenziale della **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Operatore tecnico**, quali aventi diritto all'avviamento al lavoro, con funzioni di centralinista non vedente, in quanto iscritti nei relativi elenchi dei centralinisti telefonici privi di vista detenuti, su base provinciale, dai competenti uffici territoriali di collocamento.

A tal proposito, come già argomentato per l'annualità 2020, il riferimento è alla legge del 29 marzo 1985, n. 113, recante “*Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti?*”, e più in generale delle categorie protette nel rispetto della normativa prevista in materia di quote d'obbligo; pertanto, in forza di detta normativa ed in conformità alla medesima, sono stati immessi nei ruoli di questa Amministrazione **n. 4 unità** di personale non dirigenziale, con inquadramento nella Seconda Area funzionale, posizione economica F1, profilo professionale di Operatore tecnico, quali aventi diritto



## Ministero della cultura

all'avviamento al lavoro, con funzioni di *centralinista non vedente*, in quanto iscritti nei relativi elenchi dei centralinisti telefonici privi di vista detenuti, su base provinciale, dai competenti uffici territoriali di collocamento.

Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a **tempo determinato**, si rappresenta di aver provveduto nel corso dell'anno 2021, all'assunzione di:

- ✓ **n. 26 unità** di personale afferenti alla **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, varie professionalità specialistiche, a valere su risorse *ex lege*.

In merito alle immissioni in servizio a tempo determinato nei ruoli del personale non dirigenziale, nell'evocare sul punto quanto già richiamato per l'annualità 2020 in merito alle procedure assunzionali concluse, nel caso di specie, con l'assunzione di unità di personale a tempo determinato, com'è noto, recentemente, **l'articolo 1, commi 932 e 933 della legge 30 dicembre 2020, n. 178**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ha consentito una ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (rif. avviso pubblico di cui alla G.U. - IV serie speciale "Concorsi ed esami" - del 22 dicembre 2015, n. 98) – già oggetto di precedenti e reiterati rinnovi contrattuali – nel corso del 2021 "*per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021*", fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Da ultimo si segnala che la norma *de qua* sancisce altresì che "*Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*".

\*\*\*

**PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE** ai sensi dell'**art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n.75/2017** e ss.mm.ii. - c.d. '*Legge Madia*'.

Le procedure in parola attengono in via generale alla facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili e dell'impiego di personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (rif. art. 36 D.lgs. n. 165/2001) e alla correlata e conseguente esigenza di offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, fermo restando il rispetto dell'art. 97 Cost., le professionalità maturate al servizio della pubblica amministrazione e la coerenza ai fabbisogni e alle esigenze organizzative e funzionali di quest'ultima.

Pertanto, con precipuo riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato, questa Amministrazione rappresenta di aver avviato una ricognizione del personale titolare di rapporti di lavoro flessibile, potenzialmente in possesso dei requisiti di cui **all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75** citato in parte motiva - **come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 3 bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con legge 6 agosto 2021, n.113**, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» - ai fini della successiva valutazione preordinata all'attivazione delle predette procedure consentite dalla citata disposizione normativa, in coerenza con il presente piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d. lgs. n.165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Il riferimento di legge appena evocato prevede, in via generale ed in estrema sintesi, com'è già noto, una serie di strumenti finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le pubbliche amministrazioni - in conformità alle indicazioni espresse dal Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione con Circolare n.3 del 23 novembre



## Ministero della cultura

2017, recante “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”, come integrata dalla successiva Circolare n.1 del 9 gennaio 2018 – previa ricognizione del personale potenzialmente interessato purché in possesso dei requisiti normativamente prescritti, nonché delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso dette procedure cd. di ‘stabilizzazione’. Dunque, al precipuo fine di agevolare il ricorso alla suddetta facoltà ed in linea con le determinazioni di politica assunzionale da porre in essere - valutate come maggiormente efficaci e al contempo funzionali alle esigenze di questa Amministrazione - l’intendimento è di giungere in tempi brevi alla ultimazione della ricognizione *de qua* al fine di addivenire in prima battuta ad un’applicazione parziale della predetta norma, ovvero sia con esclusivo riferimento a taluni dei destinatari della medesima (art. 20, **comma 1**, d.lgs. n 75/2017 cit. e s.m.i.). Tale scelta, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno di personale e di dotazione organica ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n.165/2001, si impone per ragioni di fabbisogno effettivo, valutato in maniera scrupolosa e puntuale in considerazione di un quadro sistematico ampio ed a tratti complesso in ragione delle molteplici procedure di reclutamento che questa Amministrazione ha in essere ovvero in fase di ultimazione o finché già autorizzate ma non ancora avviate, previa esigenza di verifica degli effettivi risparmi di spesa derivanti dalla fuoriuscita del personale dai ruoli del Ministero nelle pregresse annualità, con accertamento, dunque, delle disponibilità finanziarie ancora disponibili.

A tal proposito, dunque, con riserva di meglio quantificare le risorse all’uopo necessarie a copertura dei connessi oneri di inquadramento scaturenti da detta procedura di reclutamento - da calcolarsi in via definitiva solo all’esito della propedeutica rilevazione dei dati preliminari (la cui istruttoria ad oggi è ancora in corso) - questa Amministrazione prevede di impiegare le risorse finanziarie ordinarie, nel rispetto del regime assunzionale vigente, ricorrendo, di talché, alle proprie facoltà assunzionali già maturate ed ancora disponibili, “*al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno*” - ovvero, in subordine, di utilizzare le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’Organo di controllo interno e a condizione che sia garantita la sostenibilità a regime degli oneri assunzionali connessi alla spesa del predetto personale – per la immissione in servizio di personale delle aree **fino ad un massimo di n. 57 unità** - di cui, rispettivamente **n. 43 unità** afferenti alla **Terza Area** funzionale, posizione economica **F1**, varie professionalità specialistiche, e **n. 14 unità** di Area funzionale **Seconda** (di cui n. 10 nella fascia economica **F2** e n. 4 nella fascia economica **F1**). I relativi costi di inquadramento, per le finalità correlate al presente piano programmatico, secondo la previsione ad oggi possibile, vengono quantificati in via presuntiva - considerando i soli trattamenti fondamentali unitari annui, corrispondenti alle Aree funzionali sopra richiamate e alle fasce economiche interessate (€ 33.651,84 A3-F1, € 29.237,20 A2-F2 e € 27.822,25 A2-F1) - per una spesa massima di complessivi **€ 1.447.029,12 per la III Area** e fino ad una **spesa massima di complessivi € 403.661,00 per la II Area**, provvedendo a valere sui risparmi di spesa afferenti all’annualità 2019 (**budget assunzionale 2020**).

\*\*\*

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”

A titolo meramente ricognitivo, appare doveroso, in estrema sintesi, fare cenno altresì al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (di seguito PNRR), concordato dagli Stati membri dell’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica iniziata nel 2020, ossia ad un pacchetto economico da 750 miliardi di euro che





## Ministero della cultura

si inserisce all'interno del programma *Next Generation EU (NGEU)*. Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility, RRF*) - principale componente del programma *NGEU*- ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (risorse finanziate con convenzioni e prestiti a tassi agevolati). Detto *PNRR*, nei termini siccome elaborati e presentati dall'Italia, prevede un piano di investimenti coerente ad un correlato pacchetto di riforme da svilupparsi intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, accompagnando il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Tanto riferito, in seno alla realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale e gestionale nonché di attuazione, monitoraggio e controllo del *PNRR* di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", il successivo e correlato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n.113 e recante: "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", ha previsto una serie di interventi, anche di natura autorizzatoria in materia di reclutamento, volti all'immissione in servizio di personale, a tempo determinato e non, per le Amministrazioni destinatarie dei progetti afferenti al piano di ripresa in parola e ai fini della realizzazione degli stessi.

Con precipuo riferimento al **personale dirigenziale**, non di ruolo presso questa Amministrazione, "*tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR*", unitamente a quanto sopra riferito per l'annualità considerata, ai sensi del d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021, **articolo 1 bis, comma 7** - secondo cui, in materia di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, "*La misura massima del 15 per cento (...) può essere incrementata fino ad un terzo*" - si dà atto del conferimento di ulteriori:

- ✓ **n. 10 incarichi dirigenziali di livello non generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, a valere su facoltà assunzionali.

A tal proposito, in termini di copertura finanziaria ai sensi del **comma 11**, art. 1 *bis*, del d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021 cit., si provvede "*nei limiti delle proprie facoltà assunzionali già maturate ed ancora disponibili*" a valere sui risparmi di spesa maturati nell'anno 2020, corrispondenti alle **facoltà assunzionali 2021** (economie da cessazione 2020), per un importo complessivo di **€ 630.702,60**, calcolato tenuto conto del solo trattamento fondamentale unitario previsto dal contratto di riferimento vigente per una risorsa dirigenziale di II livello (pari ad € 63.070,26), escluso il corrispondente trattamento accessorio.

In aggiunta a ciò, si segnala l'ulteriore disposizione normativa di cui **all'articolo 1, comma 15**, del medesimo d.l. 80/2021, conv. con modif. dalla l. 113/2021 in parola, che autorizza, *nel panorama degli interventi di potenziamento per l'attuazione del PNRR* e segnatamente "*ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative ai compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano*", il conferimento di:

- ✓ **n. 19 incarichi dirigenziali di livello non generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, a valere su facoltà assunzionali.

In termini di oneri assunzionali connessi, quantificati in **€ 1.198.334,94**, si procederà mediante l'utilizzo delle **facoltà assunzionali 2021** (economie da cessazione 2020), calcolato tenuto conto del solo



## Ministero della cultura

trattamento fondamentale unitario previsto dal contratto di riferimento vigente per una risorsa dirigenziale di II livello (pari ad € 63.070,26), escluso il corrispondente trattamento accessorio.

In relazione al **personale non dirigenziale**, di contro, si segnala che, unitamente alla specifica previsione di cui all'articolo 7, comma 4, del d.l. n. 80/2021, conv. con modif. in l. 113/2021 cit., che ha previsto l'istituzione di un Fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (*rif.* d.P.C.M. 28 luglio 2021, reg. Corte dei Conti al n. 2066/2021), alimentato con una dotazione di € 2.668.000 per l'anno 2021 e di € 8.000.000 per ciascuna singola annualità 2022-2023-2024-2025-2026, dal quale le Amministrazioni assegnatarie di dette risorse possono attingere per poter conferire incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la durata massima di 36, ad esperti di comprovata qualificazione professionale, nelle materie oggetto dei predetti interventi ed in conformità alle modalità prescritte dalla medesima norma cui espressamente si rinvia – questo Dicastero è stato autorizzato altresì all'assunzione a tempo determinato di:

- ✓ **n. 20 unità** di personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, vari profili professionali concernenti il settore economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico ed ingegneristico gestionale a valere su apposite risorse aggiuntive stanziare *ex lege*.

Il riferimento normativo per le predette assunzioni **a tempo determinato** – anche per un periodo superiore ai 36 mesi ma, ad ogni modo, non eccedente la durata di attuazione del *PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (ossia al 31 dicembre 2026) - si rinviene nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*». In particolare, **l'articolo 7**, rubricato “*Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti*”, ai **commi 1-2-3** ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzato ad indire un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della medesima normativa (che espressamente prevede la possibilità di impiego, per il reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del *PNRR*, modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta). All'esito di detta selezione pubblica a tempo determinato, finalizzata al reclutamento per varie Amministrazioni di un contingente complessivo di n. 500 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella **III Area funzionale, posizione economica F1**, con profili professionali altamente tecnici, con precipua finalità di consentire la “*realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestionale, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (...)*”, le relative assunzioni, ai sensi del successivo comma 3, sono effettuate “*in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica*”.

Al riguardo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 – ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2065 del 4 agosto 2021 - recante ripartizione del contingente di 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel *PNRR*, in aggiunta a n. 80 unità destinate al Ministero dell'Economia e della finanze, ha previsto in favore dell'Amministrazione della cultura, quale ente deputato allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano *de quo*, l'assegnazione di **n. 20 unità** di personale non dirigenziale, a tempo determinato, afferente alla **Terza Area funzionale**, fascia economica **F1**, vari profili professionali concernenti il settore economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico ed ingegneristico gestionale.



## Ministero della cultura

In termini di risorse, espressamente si rinvia al comma 6 del predetto articolo 7, il quale ha previsto un'autorizzazione di spesa di € 12.600.000 per l'anno 2021 e di € 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in ossequio alle modalità di ripartizione ivi esplicitate. Da ultimo, per completezza, al riguardo si segnala l'avvenuta pubblicazione del bando di concorso pubblico relativo, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, recante "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato in G.U. n. 64 del 13 agosto 2021.

### ❖ **Annualità 2022**

Infine, nell'anno 2022 saranno assunte ulteriori unità nei limiti del *turn over* del 2020 e del 2021 ed eventualmente completate le assunzioni già avviate nell'anno 2021, ove non ultimate. Nell'annualità considerata, si procederà, inoltre, all'indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze specifiche del settore culturale, autorizzate per espressa previsione di legge, ovvero in deroga al concorso unico ovvero ancora previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica come prescritto dalla normativa vigente in materia assunzionale.

#### ***j) Procedure concorsuali in corso ovvero in programmazione***

Con riferimento a quanto già evocato nel pregresso atto programmatico concernente il triennio 2019-2021, di seguito si riportano i riferimenti, normativi e finanziari, afferenti alle procedure concorsuali in programmazione, per le quali sono in corso, già dall'anno 2020, le correlate interlocuzioni con i competenti Dipartimenti nonché con altri soggetti competenti a ciò deputati, quali *SNA* e Scuola dei beni culturali, in quanto propedeutiche all'indizione delle medesime. Ferme restando, pertanto, le procedure di reclutamento per profili professionali comuni, già previste nel *PTPF MiC 2019-2021*, che saranno espletate con il concorso unico aggregato per l'Area funzionale Seconda gestito dal Dipartimento della funzione pubblica per i cui dati di dettaglio si rinvia a quanto sotto esplicitato, di seguito si riferisce altresì sulle procedure di reclutamento pubblico autorizzate *ex lege* in favore dell'Amministrazione della cultura, volte all'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di personale dirigenziale e non, e segnatamente di:

- ✓ **n. 20 unità** di personale **dirigenziale**, con qualifica di **dirigente di II fascia** con professionalità di **amministrativo**, a valere su facoltà assunzionali già autorizzate *ex dPCM* nonché su facoltà assunzionali in anticipazione *ex lege* Concretezza (art. 3, co. 4, lett. b) l. n. 56/2019).

Si fa riferimento al reclutamento di unità di personale dirigenziale già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018 (*rif.* articolo 7 del medesimo e alla corrispondente tabella *ivi* richiamata) – e precipuamente di **n. 9 unità** di personale di qualifica dirigenziale con **professionalità di amministrativo**. Com'è noto, a riscontro della nota interlocutoria del *DFP* prot. n. 72007-U/2019, questo Ministero, con nota *ex Mbact* prot. n. 39710-P/2019, ha formulato richiesta di reclutamento delle predette unità mediante espletamento di un *corso-concorso* selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione – *SNA*, prevedendo per la copertura dei relativi oneri assunzionali, quantificati originariamente in complessivi € 1.062.528,93 (calcolato *illo tempore* considerando il costo unitario annuo per dirigente di II fascia di € 118.058,77, corrispondente al costo dirigente di cui al contratto di riferimento per l'anno 2018), l'utilizzo delle proprie facoltà corrispondenti alle economie da cessazione maturate nell'anno 2018 – **budget assunzionale 2019**.



## Ministero della cultura

Dette unità dirigenziali sono confluite nell' **VIII Corso concorso SNA**, il cui relativo bando inerente al “*Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici*” è stato pubblicato in G.U. – IV serie speciale ‘*Concorsi ed esami*’ – n. 50 del 30 giugno 2020, **unitamente** alle ulteriori risorse dirigenziali, pari a **n. 11 unità**, parimenti confluite nella suddetta procedura selettiva di formazione (**per un complessivo n. 20 unità di dirigente amministrativo**) per il cui reclutamento lo Scrivente è ricorso all'avvalimento delle risorse in anticipazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. b) della legge n. 56/2019 (rif. nota ex Mibact prot. n. 39710-P/2019 e successiva nota prot. n. 8273-P/2020, già assentite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – *IGOP* con nota prot. n. 65249-U del 13.05.2020). Il relativo onere di inquadramento di dette risorse sarà ripartito sulle facoltà assunzionali generate, rispettivamente, dalle economie di cessazione degli anni 2018 e 2019 e, segnatamente, per n. 8 unità sul **budget assunzionale 2019** e per n. 3 unità sul **budget assunzionale 2020**. Per ragioni di equilibrio contabile finanziario connesse alla redazione del presente piano programmatico, in linea con quanto già posto in essere per le procedure assunzionali e concorsuali considerate nelle pregresse annualità 2020 e 2021, detti importi vengono di seguito **ri-quantificati** in ragione del solo costo fondamentale annuo afferente ad una risorsa dirigenziale di II livello, considerando per le n. 9 unità autorizzate con il d.P.C.M. di cui sopra un costo unitario pari ad € 60.821,61 e per le ulteriori n. 11 unità il costo unitario di € 63.070,26.

Da ciò derivano i seguenti oneri assunzionali, quantificati, rispettivamente, in **€ 547.394,49 per n. 9 unità ex d.P.C.M.** sul **budget assunzionale 2019**, in **€ 504.562,08 per n. 8 unità ex l. 56/2019 sul medesimo budget assunzionale 2019** ed in **€ 189.210,78 per n. 3 unità ex l. 56/2019 sul budget assunzionale 2020**). In ragione dell'esigenza di attualizzare gli oneri assunzionali correlati, si precisa al riguardo che, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* in ordine all'attualizzazione delle quantificazioni di cui sopra, gli importi appena evocati si discostano, in parte, da quanto precedentemente comunicato da questo Dicastero con le citate note ex Mibact prot. n. 39710-P/2019 e prot.n. 8273-P/2020 cui si rinvia, già assentite *illo tempore* dal medesimo Dipartimento con nota prot.n. 65249-U del 13.05.2020 di cui sopra.

- ✓ **n. 50 unità** di personale **dirigenziale**, con qualifica di **dirigente di II fascia con professionalità tecnico specialistiche** del Ministero della cultura, a valere su facoltà assunzionali già autorizzate ex dPCM nonché su risorse assunzionali in anticipazione *ex lege* Concretezza (art. 3, co. 4, lett. b) l. n. 56/2019).

In conformità a quanto già rappresentato nel *PTFP MiC 2019-2021* e s.m.i., con precipuo riferimento al reclutamento del personale dirigenziale di II livello di cui alle predette unità, si fa riferimento all'autorizzazione a bandire procedure concorsuali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e 15 novembre 2018, per l'assunzione in servizio di **n. 17 unità** di personale con qualifica dirigenziale con varie **professionalità tecniche** - e, segnatamente, di n. 5 Dirigenti con professionalità di *Architetto* e di n. 4 Dirigenti con professionalità di *Archeologo*, n. 8 Dirigenti con professionalità di *Archivista di Stato* – per il cui reclutamento si rammenta che l'intendimento di questo Dicastero, in origine, consisteva nel ricorrere alla previsione normativa di cui di cui all'articolo 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2013 (rif. nota Mibact prot. n. 31973-P/2019), attesa la specificità e la professionalità delle figure professionali apicali come sopra autorizzate in ragione delle peculiari competenze richieste in materia di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Nelle more del ricevimento dei richiesti assenti ai fini del reclutamento di detto personale apicale, in ragione di una politica assunzionale meglio rispondente alle esigenze organiche e alle rilevate gravi vacanze, per il reclutamento delle predette unità di personale con qualifica dirigenziale autorizzate con gli evocati **decreti presidenziali del 10.10.2017 e del 15.11.2018** cit., successivamente questo Dicastero ha rappresentato l'intendimento di ricorrere alla facoltà di cui all' articolo 24, comma 5 e ss. , del decreto-legge n. 104 del



## Ministero della cultura

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che di fatto consente l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nei ruoli dell'Amministrazione della cultura mediante l'espletamento di un **corso-concorso** selettivo di formazione bandito dalla **Scuola Nazionale dell'Amministrazione** in sinergia con la **Fondazione "Scuola dei beni e delle attività culturali"**, in forza di apposita convenzione siglata in data 16.11.2020 tra la suddetta Fondazione e la *SNA*, avente lo scopo di definire le modalità organizzative e di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione di cui trattasi.

Tanto premesso, in detta procedura selettiva formativa sono confluiti, in termini numerici, **le predette n. 17 unità**, già autorizzate con gli evocati decreti presidenziali, unitamente ad ulteriori n. 33 unità da reclutarsi, queste ultime, mediante avvalimento della facoltà di cui all'art. 3, comma 4, lett. b), legge n. 56 del 2019. In tal senso, si rinvia alle note *Mibact* prot. n. 39710-P/2019 e prot. n. 8273-P/2020, intese al reclutamento, tra le altre risorse dirigenziali, di n. 12 unità di personale con qualifica di dirigente di II livello con professionalità *tecnico - specialistiche* (già assentite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 65249-U del 13.05.2020), e di ulteriori n. 21 unità dirigenziali di II livello con professionalità *tecnico - specialistiche* ai sensi della medesima normativa (*rif.* nota *Mibact* prot. n. 4663-P/2021, parimenti assentita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot.n. 58850-U del 31.03.2021), per un complessivo di n. 50 posti da mettere a bando con il corso-concorso *de quo*, secondo le professionalità che saranno definite da questa Amministrazione di concerto con la Fondazione "Scuola dei beni e delle attività culturali" e la medesima *SNA*.

In ordine ai corrispondenti costi di inquadramento di detto personale dirigenziale, per ragioni di equilibrio contabile finanziario connesse alla redazione del presente piano programmatico, in linea con quanto già posto in essere per le procedure assunzionali e concorsuali considerate nelle pregresse annualità 2020 e 2021, detti importi vengono di seguito **ri-quantificati** in considerazione del solo costo fondamentale annuo afferente ad una risorsa dirigenziale di II livello. Nello specifico in merito alle quantificazioni concernenti **n. 17 unità autorizzate** con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, afferenti rispettivamente all'impiego del **budget assunzionale 2019** con precipuo riferimento a n. 9 dirigenti e all'utilizzo del **budget assunzionale 2020** per la copertura degli oneri connessi a n. 8 dirigenti, si segnala che i relativi oneri vengono, in tale sede, ricalcolati considerando l'importo fondamentale annuo siccome cristallizzato dai decreti autorizzatori per una risorsa dirigenziale di II fascia, pari ad € 60.821,61, al netto del trattamento accessorio; per quanto concerne le risorse da impiegare per la copertura assunzionale riferibile alle ulteriori **n. 33 unità** di cui alla richiamata legge cd 'Concretezza', n. 56/2019, art. 3, comma 4, lett. b) cit., si contemplan n. 22 unità dirigenziali a gravare sul **budget assunzionale 2020** e le restanti n. 11 unità a valere sul **budget assunzionale 2021**, con un ammontare complessivo di **€ 3.098.520,89** (di cui, rispettivamente, **€ 1.033.967,37 per n. 17 unità ex d.P.C.M. sul budget assunzionale 2019**, **€ 1.387.545,72 per n. 22 unità ex l. 56/2019 sul budget assunzionale 2020** e **€ 693.772,86 per n. 11 unità ex l. 56/2019 sul budget assunzionale 2021**). In ragione dell'esigenza di attualizzare gli oneri assunzionali correlati, si precisa al riguardo che, alla luce delle intervenute raccomandazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP* come sopra quantificati, gli importi appena evocati si discostano, in parte, da quanto precedentemente comunicato da questo Dicastero con le citate note *ex Mibact* prot. n. 39710-P/2019 e prot.n. 8273-P/2020 cui si rinvia, già assentite *illo tempore* dal medesimo Dipartimento con nota prot.n. 65249-U del 13.05.2020 di cui sopra. In relazione alla procedura concorsuale *de qua*, trovando la stessa fondamento, per una parte delle unità dirigenziali da selezionare, nel regime transitorio speciale di reclutamento di cui alla legge n. 56/2019, laddove il relativo avviso pubblico non venga emanato entro la data del 31 dicembre 2021 (data ultima di vigenza della normativa derogatoria evocata, salvo eventuale proroga della stessa) questo Dicastero si riserva sin d'ora a procedere con l'iter ordinario di reclutamento che contempla le consuete richieste di autorizzazione a bandire ed assumere, con dimostrazione delle capienze assunzionali a ciò finalizzate, per i correlati decreti presidenziali autorizzatori.



## Ministero della cultura

- ✓ **n. 250 unità** di personale non dirigenziale della **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, varie **professionalità tecnico specialistiche** del Ministero della cultura, a valere sulle risorse di confluente nel cd. 'Fondo del pubblico impiego' di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato *ex* comma 298, art. 1, legge n.145/2018.

Nel corso dell'annualità considerata, si ribadisce la volontà di reclutare, mediante apposita procedura concorsuale, **n.250** unità di personale non dirigenziale, **Area III**, posizione economica **F1**, con professionalità altamente tecnico-specialistiche, la cui autorizzazione ad esperire le correlate procedure selettive e alle conseguenti assunzioni, a decorrere dal 2021, è stata disposta ai sensi del **medesimo articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**, già sopra evocato, a norma del quale agli oneri derivanti dalle assunzioni *in* previste, quantificati in **€ 8.412.960,00** – tenuto conto del solo costo unitario annuo fondamentale di € 33.651,84 - “*si provvede a valere sulle risorse (aggiuntive) del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo*”. A tal proposito, attesa l'eccezionale specificità delle figure professionali per le quali si intende avviare le autorizzate procedure selettive, tipiche della sola Amministrazione della cultura, con nota Miact prot. n. 31281-P/2020 si è richiesta l'autorizzazione di poter procedere all'avvio, in via autonoma e diretta, di dette procedure concorsuali, ricorrendo per le fattispecie in parola l'applicabilità del comma 3 *sexies* dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge n. 125/2013. Di seguito, per completezza, si riferiscono i profili professionali interessati dall'*avviando* procedura concorsuale: Funzionario Bibliotecario; Funzionario Archivistico; Funzionario Architetto; Funzionario Storico dell'Arte; Funzionario Archeologo; Funzionario Paleontologo; Funzionario Biologo; Funzionario Chimico; Funzionario Demotopologo; Funzionario Restauratore; Funzionario Statistico; Funzionario Ingegnere; Funzionario Fisico; Funzionario Geologo. Al riguardo, questo Ministero ha provveduto, da ultimo, a formalizzare il proprio intendimento di voler ricorrere alle misure di massima semplificazione e celerità previste all'ultimo capoverso del richiamato comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, concernenti “*le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza*” (rif. nota MiC prot.n. 15517-P/2021).

- ✓ **n. 270 unità** di personale non dirigenziale, **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di **Funzionario Archivistico**, a valere su facoltà assunzionali maturate e già disponibili a legislazione vigente.

Si fa riferimento **all'articolo 1 bis, commi 1-2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, ai sensi dei quali “*Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali (...)*” in possesso di specifici titoli di studio e valorizzando al contempo l'esperienza lavorativa in archivistica e biblioteconomia (comma 2 cit.), provvedendo in termini di copertura finanziaria “*nei limiti delle proprie facoltà assunzionali già maturate ed ancora disponibili*” (comma 11, art. 1 bis, cit.), per un ammontare complessivo quantificato in **€ 9.085.996,80** (costo unitario € 33.651,84 – escluso il trattamento accessorio), a gravare sul **budget assunzionale 2021**. Al riguardo, si segnala di aver già attivato ogni utile iniziativa volta all'avvio della procedura concorsuale di cui trattasi, assolvendo *in primis* agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 nelle forme e con le modalità prescritte.



## Ministero della cultura

Con riferimento esclusivo alle predette procedure volte alla selezione di personale di Area III, si ritiene doveroso evidenziare, in tale sede, per esigenze di completezza e sistematicità, la nota M/C prot.n. 34246-P del 5.11.2021 nella quale, tra l'altro, questo Dicastero, rilevata l'autorizzazione a poter reclutare, tra le altre, una professionalità comune, quale quella di 'Funzionario Archivista di Stato', ricorrendo a due distinte procedure, ha condiviso con il Dipartimento competente la valutazione di poter esperire un'unica selezione concorsuale, destinata al reclutamento di complessive n. 520 unità di personale non dirigenziale, III Area Funzionale, F1, in un'ottica di semplificazione dell'attività di reclutamento che consenta di coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza ed economicità, in piena coerenza con la ratio riformatrice in materia.

- ✓ **n. 434 unità** di personale non dirigenziale della **Seconda Area funzionale**, posizione economica **F2** - di cui n. 334 nel profilo professionale di **Assistente amministrativo gestionale** e n. 100 nel profilo professionale di **Assistente informatico** - su risorse assunzionali in anticipazione *ex lege* Concretezza (art. 3, co. 4, lett. b) l. n. 56/2019).

In aggiunta alla procedura concorsuale di cui sopra, già in corso di svolgimento, in conformità al progresso *PTFP* 2019-2021 e s.m.i., si prevede il reclutamento di **complessive n. 434** unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella **II Area funzionale**, posizione economica **F2** - di cui, rispettivamente, n. 334 unità nel profilo professionale di 'Assistente amministrativo gestionale' e n. 100 unità nel profilo professionale di 'Assistente Informatico', per un costo complessivo di € 15.426.230,54 - tenuto conto del costo unitario annuo di € 35.544,31, ivi incluso il trattamento accessorio e la relativa *IVC* - a gravare sul **budget assunzionale 2020** (economie da cessazione 2019), da reclutarsi ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quinquies* del d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in considerazione dell'omogeneità delle richiamate figure professionali, mediante avvalimento di una **procedura concorsuale 'unica'** avviata ed organizzata in via diretta dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – *RIPAM*.

Al riguardo, discostandosi in parte dalle quantificazioni già formulate da questo Dicastero come riversate nelle note formali a codesti Dipartimenti, recanti richiesta di utilizzo delle risorse in anticipazione ai sensi dell'**articolo 3, comma 4, lett. b) della legge n.56/2019** (*rif.* note M/bact prot. n. 1529-P/2020 e n. 8273-P/2020 e successiva richiesta integrativa di cui alla nota M/bact prot.n. 4663-P/2021, assentite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – *IGOP*, rispettivamente, con nota prot. n. 65249-U del 13.05.2020 e con nota prot. n. 58850-U del 31.03.2021, in cui il complessivo importo assunzionale era stato quantificato *illo tempore* in base al complessivo annuo ivi incluso il trattamento accessorio), per esigenze di equilibrio contabile connesse alla redazione del presente piano programmatico, come da raccomandazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – *IGOP*, l'importo complessivo è **ri-quantificato in € 12.688.944,80**, considerando il solo trattamento fondamentale della fascia economica di accesso F2 della Seconda Area funzionale, pari ad € 29.237,20.

In relazione alla procedura concorsuale *de qua*, trovando la stessa fondamento nel regime transitorio speciale di reclutamento di cui alla legge n. 56/2019, laddove il relativo avviso pubblico non venga emanato entro la data del 31 dicembre 2021 (data ultima di vigenza della normativa derogatoria evocata, salvo eventuale proroga della stessa) questo Dicastero si riserva sin d'ora a procedere con l'iter ordinario di reclutamento che contempla le consuete richieste di autorizzazione a bandire ed assumere, con dimostrazione delle capienze assunzionali a ciò finalizzate, per i correlati decreti presidenziali autorizzatori.

- ✓ **n. 150 unità** di personale non dirigenziale appartenente alla **Seconda Area Funzionale**, di cui n. **100** unità appartenenti alla posizione economica **F2** e n. **50** unità appartenenti alla posizione economica **F1**, a valere su risorse aggiuntive appositamente stanziare *ex lege*.



## Ministero della cultura

Il riferimento è all' **articolo 1 bis, ultimo comma, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104**, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha autorizzato il Ministero della cultura all'avvio delle relative selezioni pubbliche, individuate mediante apposita procedura selettiva, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali siccome autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019. In ordine agli oneri assunzionali connessi, quantificati in € 2.923.720,00 per n. 100 unità di Area II, F2 ed in € 1.391.112,50 per n. 50 unità di Area II, F1, la medesima disposizione normativa autorizza *“la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021”*. In aggiunta a ciò si legge che *“Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.”*, con riserva espressa al Ministro dell'Economia e delle Finanze di apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie.

Al riguardo, adottato il decreto interministeriale 2.07.2021, n. 235, siglato dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e pubblicato in G.U. n. 64 del 13 agosto 2021, recante *“Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 100 unità di personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda Area Funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di “Assistente alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza”, e della procedura selettiva per il reclutamento di n. 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda Area Funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di “Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza” nei ruoli del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, sono in corso le interlocuzioni occorrenti con il Dipartimento di Funzione pubblica per l'organizzazione e la gestione della procedura concorsuale in parola per la quale è intendimento investire la Commissione interministeriale Ripam. Si segnala la nota MiC prot. n.27989-P del 20.09.2021, mediante la quale, nel ribadire quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto n.235 del 02.07.2021 in merito all'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibratura delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), è stata richiesto in via formale l'avvio dell'evocata procedura selettiva in applicazione delle modalità di svolgimento disciplinate dall'articolo 10, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76.

- ✓ in materia di riassunzioni in servizio, n. 4 unità di personale non dirigenziale, di cui **n. 3 unità** afferenti alla **Terza Area funzionale**, posizione economica **F1**, profilo professionale di Funzionario **Bibliotecario**, di profilo professionale di Funzionario **Amministrativo** e di profilo professionale di Funzionario **Storico dell'arte** e **n. 1 unità** della **Seconda Area funzionale**, fascia economica F1, nel profilo professionale di **Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, a valere su residuo budget assunzionale 2014** - economie da cessazione anno 2013, previa assentita istanza di rimodulazione di cui al dPCM 23.03.2016.

In relazione alle previsioni normative di cui all'art. 132 d.P.R. n.3/57 nonché all' art. 15 del CCNL comparto *Funzioni centrali* vigente, è intendimento di questa Amministrazione, in accoglimento delle istanze pervenute, di procedere alla riassunzione in servizio, ove assentita, di **n. 4 unità** di personale non dirigenziale - di cui **n. 3** afferenti alla **III Area funzionale**, fascia economica **F1**, vari profili professionali, e **n. 1** unità afferente alla **II Area funzionale**, fasce economiche **F1**, con profilo professionale inerente alle attività di assistenza, alla vigilanza ed accoglienza nei luoghi museali e della cultura.

A tal fine, ed in via preliminare, questo Dicastero in tale sede anticipa la propria volontà di formulare apposita istanza di rimodulazione avente ad oggetto le somme residue dei risparmi di spesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2016 (già oggetto di pregresse richieste di rimodulazione





## Ministero della cultura

delle somme residue del *budget* assunzionale 2014 - economie da cessazione 2013, da ultimo con richiesta *ex Mibact* prot. n. 32044-P del 15.10.2019, assentita da codesti Dipartimenti, rispettivamente, con nota *MEF-IGOP* prot.n. 240694-U/2019 in ragione della verificata capienza del budget assunzionale indicato e con nota *PCM-DFP* prot.n. 0076189-P/2020, accertato il rispetto dei vincoli ordinamentali e della normativa vigente) al fine di utilizzare le predette somme, corrispondenti ad economie da cessazione già maturate e mai impiegate, per la copertura degli oneri scaturenti dalle riammissione in servizio *de quibus*, ove assentite. Pertanto, in merito alle puntuali quantificazioni degli oneri assunzionali occorrenti per la copertura dell'inquadramento delle predette **n. 4** unità di personale delle aree - di cui **n. 3** afferenti alla III Area, fascia economica F1, e **n. 1** afferente alla II Area, fascia economiche F1 - l'ammontare totale relativo, tenuto conto dei corrispondenti importi considerati *ratione temporis* in ragione delle Aree e fasce economiche interessate, già cristallizzate nel d.P.C.M. 23 marzo 2016 oggetto di rimodulazione, ivi inclusi i relativi trattamenti accessori ed *IVC*, verrà quantificato tenuto conto del costo complessivo unitario annuo corrispondente all'inquadramento nella **Terza** Area funzionale, posizione economica **F1** (pari ad € 41.042,31), unitamente al costo complessivo unitario annuo corrispondente all'inquadramento nella **Seconda** Area funzionale, posizione economica **F1** (pari ad € 33.864,31), a valere sulle **somme residue del budget assunzionale 2014, ad oggi stimato in € 433.461,10** (rif. nota *DFP-PCM* prot n. 0076189-P del 26.11.2020). Per esigenze di equilibrio contabile finanziario di cui al presente piano programmatico, gli importi relativi sono **ri-quantificati**, al netto dei corrispondenti importi accessori, in complessivi € 112.467,00 per n. 3 Area III, F1 (costo fondamentale annuo unitario di € 37.489,00) ed € 30.311,00 per n. 1 Area II, F1, ambedue calcolati in ragione degli importi del solo costo fondamentale annuo unitario fissato nel d.P.C.M. *de quo* di cui si richiede la rimodulazione, al netto de trattamento accessorio.

Per completezza e con finalità ricognitive, con precipuo riferimento alle procedure di reclutamento autorizzate e volte all'instaurazione di rapporti di lavoro **a tempo determinato** anche nei ruoli dell'Amministrazione della cultura, merita menzione in tal sede il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recate "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali?" convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare **l'art. 50 ter**, rubricato "Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza»", secondo cui "Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano" il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali **a tempo determinato e a tempo parziale** - di diciotto ore settimanali e della durata di diciotto mesi - alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come "**tirocinanti**" nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione", le cui unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, ivi compresa l'area di inquadramento economico, saranno individuate con apposito decreto del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale provvedendo "in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (rif. comma 2, articolo 50 *ter*, cit.).

A tal proposito, all'esito della ricognizione effettuata sulle consistenze numeriche del personale che ha prestato (con specifico riferimento ai tirocinanti di Area III) e presta tutt'ora (relativamente ai tirocinanti di Area II) attività di formazione presso gli uffici periferici del Ministero della Cultura, siti nella regione Calabria, questa Amministrazione prevede il reclutamento a tempo determinato, ove la suddetta previsione trovi accoglimento presso il competente Dipartimento di Funzione pubblica, di **n. 271** unità di personale della **Terza Area funzionale, posizione economica F1**, distinti per profili professionali come definiti dall'"Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali il 20 dicembre 2010 e successive



## Ministero della cultura

modificazioni e di **n. 292** unità afferenti all'**Area funzionale II**, suddivisi per posizione retributiva F1 (di cui n. 208) e F2 (le restanti n. 84), in profili professionali concernenti il settore tecnico, amministrativo, e di vigilanza nel quale svolgono l'attività di formazione.

In ragione di quanto statuito dal successivo comma 6 dell' articolo 50 *ter* citato, ai fini della copertura dei connessi oneri assunzionali, è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022 e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021.

Da ultimo, per ragioni di economicità e flessibilità evidenziate, peraltro, anche nelle Linee di indirizzo del Ministro della Pubblica amministrazione, una volta definiti ed ultimati i procedimenti di reclutamento come sopra rappresentati ed accertata la persistenza di eventuali scoperture organiche, per garantire una maggiore funzionalità degli Istituti, centrali e periferici, del Ministero con una più ottimale riallocazione delle risorse umane, questo Dicastero si riserva **l'eventuale avvio delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001** nel corso dell'annualità considerata, con effetti neutrali in termini finanziari, nonché l'attivazione, per il triennio 202-2022, delle **procedure selettive interne, entro i limiti consentiti dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. n.75/2017, come modificato**, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1 *ter*, del decreto legge n. 162/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 8/2020, per consentire le cd. progressione tra le aree funzionali del personale già in servizio presso il Ministero della cultura, allo scopo precipuo di valorizzarne le competenze e l'esperienza professionale, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

In conclusione, tanto riferito e rappresentato, a corredo del presente atto previsionale si provvede alla trasmissione delle correlate **tabelle finanziarie**, quale parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero della cultura (*PTFP MiC*) – Atto di programmazione 2020 – 2022. Il presente piano di programmazione, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001, in conformità a quanto prescritto da “*Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*” dell'8 maggio 2018, sentite le Organizzazioni sindacali in data 19 novembre 2021, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura in ossequio agli adempimenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Roma, 19.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Salvatore Nastasi